n. 2/2020 r.g.

Tribunale Ordinario di Chieti

Il giudice dott. Marcello Cozzolino, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.09.2020,

vista la proposta di piano del consumatore, presentata dal sig. Polidori Carlo in data 08.04.2020, a seguito della quale, con decreto del 30.04.2020, è stata fissata l'udienza del 28.09.2020 ed è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva n. 34/2019 r.g. pendente dinanzi a questo tribunale,

rilevato che all'udienza del 28.09.2020 non è comparso nessun creditore, nonostante la regolarità delle comunicazioni,

ritenuta la fattibilità del piano, dato che le risorse finanziarie destinate al soddisfacimento dei creditori, pari ad € 263,17 mensili, verranno fornite dal sig. Polidori Justin, figlio del richiedente, assunto con contratto a tempo indeterminato dalla SISAL s.p.s. di Milano, con retribuzione lorda mensile di € 3.071,43, e che la durata prevista del piano, pari a 7 anni, è compatibile con quanto in proposito affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 27544 del 28.10.2019) "*E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura.*",

rilevato che i crediti vantati nei confronti del sig. Polidori non sono né di natura non pignorabile, né rientrano tra quelli di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo l. n. 3/2012,

Firmato Da: COZZOLINO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b40b50ad572422f5dff92cd25c61d83

preso atto del fatto che non risulta alcuna contestazione in merito all'effettivo ammontare dei crediti,

ritenuto che il richiedente non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, atteso che al momento della contrazione del mutuo ipotecario nel 2005 e del finanziamento personale nel 2008 il sig. Polidori e la di lui coniuge sig.ra Nardinocchi percepivano regolare retribuzione da attività lavorativa, e godevano anche dei proventi della pensione ricevuta dalla sig.ra Scarparo Annina (madre della sig.ra Nardinocchi), e che non abbia colposamente determinato il suo sovraindebitamento, che è dipeso dalla perdita, da parte sua e della moglie sig.ra Nardinocchi, dell'occupazione lavorativa, e dal fatto che la sua nuova occupazione lavorativa gli assicura una retribuzione piuttosto scarsa (pari a circa € 700,00 mensili),

rilevato infine che il gestore della crisi ha dato atto della probabile convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria

p.q.m.

omologa il piano del consumatore presentato dal sig. Polidori Carlo.

Dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità, per giorni 15, sul sito internet di questo tribunale

Si comunichi

Chieti, 11/10/2020

Il Giudice

Marcello Cozzolino

Firmato Da: COZZOLINO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b40b50ad57242f5dff92cd25c61d83